



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

Ai Dirigenti Scolastici dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
dell'Ufficio Scolastico Regionale

All'Assessore
alla scuola, università, ricerca, agenda digitale
Regione Emilia-Romagna

All'Assessore
allo sviluppo economico e green economy,
lavoro, formazione
Regione Emilia-Romagna

All'Assessore
al contrasto alla disegualianza e transizione
ecologica
Regione Emilia-Romagna

Al Presidente ANCI Emilia-Romagna

Al Presidente UPI Emilia-Romagna

Alle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca
e del Comparto

LORO SEDI

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA.
- 2 - Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020.

Nella precedente nota prot. 8355 del 15.06.2020 sono stati illustrati i principi che, ad avviso dello scrivente Ufficio, devono governare l'azione immediata delle Istituzioni Scolastiche e dell'Amministrazione in vista del nuovo anno scolastico 2020/21. Sono stati infatti richiamati: il



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

principio di precauzione e il principio di proporzionalità, nonché il dovere di agire evitando ogni atteggiamento meramente *difensivo*, che rimandi ad altri la responsabilità dell'azione diretta.

Nella presente nota si forniscono alcune riflessioni relative al significato da attribuirsi al parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 e su come esso possa, correttamente inteso, contribuire a delineare lo scenario generale del rientro a scuola in presenza, per quanto possibile.

1 - Il rischio sanitario del rientro a scuola, nella situazione attuale

Se quanto richiamato nella precedente nota indica "il metodo" con cui affrontare l'organizzazione della ripartenza della scuola, si tratta ora di porre attenzione alle osservazioni formulate dalla Sanità, all'esito della valutazione scientifica del rischio. Queste sono contenute nel parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 28 maggio 2020, concernente "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"¹. Rimandando all'attenta lettura del medesimo, si formulano innanzitutto alcune sottolineature concernenti problematiche epidemiologiche.

- Giova chiarire che il CTS, come già anticipato, ha competenze e funzioni, sostanzialmente, di natura sanitaria. Diverse e distinte sono invece le competenze e le funzioni del Comitato di esperti istituito dal Ministro dell'Istruzione con Decreto 21 aprile 2020, n. 203, incaricato fra l'altro di studiare le modalità per la l'organizzazione della "ripartenza" del sistema scolastico. Questi ha consegnato in forma riservata all'On.le Ministro il proprio documento, il 27 maggio scorso. Di seguito ci si riferisce dunque al solo parere del CTS del 28 maggio.

- Le indicazioni contenute nel parere tecnico del CTS sono espresse "*rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020*". Esse sono cioè da considerarsi valide oggi e modificabili in relazione al mutare delle condizioni sanitarie prima dell'apertura delle scuole od anche, eventualmente, nel corso dell'anno scolastico 2020-2021.

- Come noto ed evidenziato nel parere tecnico, l'avvio dell'anno scolastico comporta che molti milioni di persone - tra alunni, studenti, personale della scuola, educatori, operatori delle mense - vengano ospitati in luoghi chiusi, per diverse ore al giorno, consumino pasti in mensa, si servano di distributori automatici di cibi e bevande, usino servizi igienici, si spostino negli spazi comuni, utilizzino servizi pubblici in maniera massiva. Per venire poi a contatto, al rientro all'abitazione, con i familiari. Risulta semplice una stima approssimativa di ben oltre 20 milioni di persone interessate, direttamente o indirettamente, dall'avvio dell'anno scolastico nel sistema nazionale di istruzione. Deve fare riflettere il fatto che numerose ricerche in atto in tutto il mondo² stanno dimostrando che gli "*eventi di*

¹ <http://istruzioneer.gov.it/2020/05/28/scuola-indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico-per-settembre/>

² Le ricerche citate sono riassunte nell'articolo: <https://it.businessinsider.com/il-70-degli-infetti-non-ha-passato-il-covid-per-una-ricerca-gran-parte-delle-trasmissioni-causate-da-eventi-di-super-contagio/>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

supercontagio”, ovvero in cui una persona ha infettato un numero elevato di altre persone, sono avvenuti in “*closed spaces, crowded spaces, close-contact settings*” ovvero: spazi chiusi, luoghi affollati e contesti di contatto ravvicinato. È certamente questa una descrizione che ben si attaglia ai locali scolastici.

- Il documento del CTS sottolinea che *“le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione da SARS-CoV2 nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione dell’infezione veicolata dalla popolazione infantile, non sono sufficienti per consentire un’analisi del rischio nello specifico contesto”*. In altri termini, la rilevante complessità della programmazione dell’avvio del prossimo anno scolastico è generata dal fatto che, al momento, non risulta scientificamente possibile definire quale sarà l’andamento della pandemia nei prossimi mesi. Ovvero, il virus potrebbe “scompare”, come è avvenuto, ad esempio, con il virus SARS nel 2003. Tuttavia, all’opposto, si potrebbe anche verificare un ritorno della pandemia nell’autunno, insieme agli altri virus respiratori stagionali, come quello del raffreddore e quelli dell’influenza.

Occorre porre essere consapevoli che, al momento in cui si scrive, in diversi Paesi molte scuole, dopo essere state aperte, sono state richiuse in quanto divenute sedi di cluster di contagio³. In buona sostanza, aldilà del quadro sanitario odierno in significativo miglioramento, il CTS, ovvero la componente tecnica della Sanità, segnala che, allo stato:

- i) non è possibile una previsione scientifica attendibile degli sviluppi futuri dell’epidemia;
- ii) non è neppure possibile una attendibile analisi del rischio da infezione nei pazienti pediatrici e del rischio da questi veicolato alla popolazione adulta;
- iii) è preoccupante il numero altissimo di persone che, in un modo o in un altro, possono venire a contatto fra loro in ragione della riapertura delle scuole.

2 - Le regole del CTS: distanze e pulizia!

Le raccomandazioni del CTS, contenute nel documento del 28 maggio più volte richiamato, rappresentano indicazioni tecniche da adottarsi ai fini della prevenzione del rischio di contagio. Una sorta di “piano cartesiano” di riferimento per ciascuna delle tante possibili situazioni che potranno presentarsi al ritorno a scuola. Questo, lo si ripete ancora una volta, per quanto oggi è dato conoscere e fintanto che non sopravvengano eventuali ulteriori specifiche disposizioni. Si rammenti infatti che le indicazioni del CTS, seppure autorevoli, costituiscono lo stralcio del verbale di una Commissione tecnica.

³ Si veda ad esempio la situazione di [Israele](#) o quella di [Pechino](#)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

Fermo quanto sopra, le raccomandazioni di cui trattasi, in analogia con precedenti pareri dello stesso CTS, prescrivono nella sostanza, in generale: a) distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); b) rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; c) capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari di sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Il documento riporta una lunga serie di misure contenitive nel settore scolastico, di carattere generale, di sistema, organizzative, igienico sanitarie, informative e specifiche per i lavoratori (da pag. 13 a pag. 20 del documento, cui si rimanda integralmente). Di seguito sono riportate due tabelle – estratte dal documento del CTS – con sintesi delle indicazioni suggerite per la scuola (sono fatti salvi eventuali errori ed omissioni).

| GLI SPAZI SCOLASTICI (tratto da documento CTS 28 maggio 2020, cui comunque fare riferimento integralmente!) | DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE | OBBLIGO MASCHERINA | NOTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AULE (comprese le aree dinamiche di passaggio e interazione, es. zona cattedra-lavagna) | Minimo 1 metro | SI | Rimodulazione dei layout delle aule, anche tenendo conto degli spazi di movimento. |
| ALTRI SPAZI DIDATTICI | Minimo 1 metro | SI | Rimodulazione dei layout, anche tenendo conto degli spazi di movimento. |
| ATTIVITÀ DIDATTICHE CON UTILIZZO STRUMENTI A FIATO | Aumento significativo distanziamento | NO | Rimodulazione dei layout, anche tenendo conto degli spazi di movimento. |
| ATTIVITÀ DIDATTICHE CORALI | Aumento significativo distanziamento | NO | Rimodulazione dei layout, anche tenendo conto degli spazi di movimento. |
| SPAZI COMUNI (aree ricreazione, corridoi, ...) | Minimo 1 metro | SI | Percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula. Limitazione degli assembramenti previa analisi di dettaglio dei punti comuni (percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, refezione, attività motorie,...). Segnaletica. |
| EDUCAZIONE FISICA AL CHIUSO (es. palestre) | Minimo 2 metri | NO | Per le attività di educazione fisica (al chiuso o all'aperto) sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e sono privilegiate le attività individuali che consentano il distanziamento fisico. |
| ATTIVITÀ ALL'ESTERNO | Minimo 1 metro | NO | Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche privilegiare gli spazi esterni. |
| CONSUMO DEL PASTO A SCUOLA | Minimo 1 metro | NO | Per assicurare un adeguato distanziamento durante il consumo del pasto è ipotizzabile la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe. |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

| LE PERSONE (tratto da documento CTS 28 maggio 2020, cui comunque fare riferimento integralmente!) | DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE | OBBLIGO MASCHERINA | ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studenti dai 6 anni in su | Minimo 1 metro | SI | - |
| Allievi di scuola dell'infanzia e allievi al di sotto dei 6 anni | Minimo 1 metro, ove possibile | NO | Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. |
| Studenti con disabilità | Minimo 1 metro, ove possibile in relazione alla disabilità certificata | NO, SE disabilità incompatibile con uso mascherina | - |
| Soggetti che interagiscono con studenti con disabilità | Minimo 1 metro, ove possibile in relazione alla disabilità certificata | NO, SE interagiscono con studenti con disabilità incompatibile con uso mascherina. | Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi, nello specifico, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. |
| Docenti | Minimo 1 metro | SI | - |
| Personale non docente | Minimo 1 metro | SI | - |

Il documento segnala altresì che per attività di tirocinio e alternanza scuola-lavoro occorrerà fare riferimento alle indicazioni e misure di prevenzione e protezione dei protocolli di settore (es. ristorazione, ecc).

Uno spazio significativo viene infine riservato alle misure di igienizzazione. Inoltre, è richiesto sia garantito in tutti gli spazi un adeguato e regolare ricambio d'aria.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

3 - In conclusione... a seguire

Questo Ufficio proporrà, di seguito alla presente, altre successive note con suggerimenti e materiali ritenuti utili per la “ripartenza” della scuola. In particolare, il prossimo approfondimento fornirà elementi di conoscenza circa la composizione delle classi (per gradi, ordini e relativamente alle diverse province). Il tutto allo scopo di consentire prime valutazioni “macro”, in particolare agli EE.L., circa gli spazi scolastici necessari in relazioni ai distanziamenti richiesti.

Il Direttore Generale

Stefano Versari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993